



MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**CONVENZIONE OPERATIVA PER LO SVILUPPO
DELLA BANDA ULTRA LARGA
NEL TERRITORIO DELLA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

TRA

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, con sede in Roma, Viale America n. 201, codice fiscale 80230390587, rappresentato dal Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale, Dott. Antonio Lirosi nato a Polistena (RC) il 4 dicembre 1960 (di seguito denominato “Ministero” o anche “Amministrazione delegata”).

e

La REGIONE Autonoma della Sardegna, con sede a Cagliari, Viale Trento 81, codice fiscale 80230390587, rappresentata dal Direttore Generale degli Affari Generali e Società dell’Informazione, Ing. Antonello Pellegrino nato a Imperia (IM) il 09/12/1960 (di seguito denominata Regione o Amministrazione regionale).

e

(di seguito Le Parti)

PREMESSE

- VISTO l’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- VISTO l’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, *Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali* nel quale si prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata delle stesse, determinandone i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;
- VISTO l’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 *Codice delle comunicazioni elettroniche* che prevede che “Lo Stato, le regioni e gli Enti Locali, o loro associazioni, non possono fornire reti di servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate”;

- VISTO l'art. 7, comma 1, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante *Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale* nel quale si prevede che, per gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, le risorse vengano destinate al loro finanziamento dal "Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia)";
- VISTO l'art. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 *Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile* e in particolare il comma 4, con cui "è attribuito al Ministero dello sviluppo economico il coordinamento dei progetti di cui al comma 2 anche attraverso la previsione della stipula di accordi di programma con le Regioni interessate", per la progettazione e realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica nelle aree sottoutilizzate;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale sul Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- VISTO Il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
- VISTA la Comunicazione della Commissione Europea (2013C-25/01) concernente "Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga";
- VISTO l'Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con decisione C(2014) 8021 che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE);
- CONSIDERATO che per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, sono state elaborate la Strategia per la crescita digitale 2014-2020 e la Strategia nazionale per la banda ultra-larga, approvate con delibera del Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015. In particolare la Strategia nazionale per la banda ultralarga si propone per il 2020 l'obiettivo di una copertura dell'85% della popolazione con infrastrutture in grado di supportare servizi oltre i 100 Mbps,

garantendo al restante 15% della popolazione la copertura ad almeno 30 Mbps. Per le modalità di attuazione è stata effettuata una mappatura delle aree in base al criterio di colorazione previsto negli Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, cioè le aree NGA nere, grigie e bianche. Le aree NGA nere sono state raggruppate in un insieme omogeneo denominato "cluster A", le aree NGA grigie sono state riunite in un insieme omogeneo denominato "cluster B", le aree NGA bianche sono state infine raggruppate in due insiemi, ossia il "cluster C" ed il "cluster D";

- VISTA la delibera CIPE del 6 agosto 2015 n 65, registrata alla Corte dei Conti il 2 ottobre 2015, come modificata e integrata dalla delibera 1 maggio 2016, n.6 che, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, assegna al Ministero dello Sviluppo Economico 2,2 miliardi di euro per interventi per la realizzazione della banda ultra larga in aree bianche;
- RILEVATO che la Strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato per la banda ultra larga (COBUL) e affida al Ministero dello Sviluppo Economico l'attuazione della misure, anche avvalendosi della società "in house" Infratel Italia Spa, ed il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;
- VISTO il documento che il Governo italiano ha trasmesso, in sede di prenotifica, alla Direzione Generale della Concorrenza della Commissione Europea, in data 5 febbraio 2016 che presenta il regime quadro nazionale degli interventi pubblici destinati alle aree bianche ed alle aree grigie e nere e individua, quale specifico oggetto di notifica, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE la parte del regime quadro relativa al Piano di investimenti nelle aree bianche;
- VISTO l'accordo siglato l'11 febbraio 2016 tra il Governo, rappresentato dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per gli Affari regionali e il Sottosegretario al Ministero dello sviluppo economico con delega alle Telecomunicazioni, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015, ripartisce tra le regioni le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR destinati dalle regioni allo sviluppo di infrastrutture per la Banda Ultra Larga e delle risorse del PON Imprese e Competitività;
- VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 (GU n.57 del 9-3-2016), di attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

- CONSIDERATO che il sopracitato accordo dell'11 febbraio 2016, all'articolo 4, rinvia l'attuazione dello stesso alla stipula di accordi di programma tra le singole regioni e il Ministero dello Sviluppo Economico che dovranno definire il piano operativo degli interventi pubblici e le modalità di impiego delle risorse finanziarie disponibili nell'arco del periodo 2016-2020;
- VISTI il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020, approvato con Decisione C(2015) 4926 del 14.7.2015, e il Programma di sviluppo rurale (PSR) con fondi FEASR 2014-2020 per la Regione Sardegna approvato da ultimo con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2017) 7434 del 31 ottobre 2017 (di seguito PSR 2014-2020);
- VISTE le Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 (Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016);
- VISTI gli indirizzi adottati da COBUL nella seduta del 2 marzo 2016, relativi al modello di intervento diretto ed alla gara unica per la progettazione, realizzazione e gestione della rete per la banda ultra larga, scelto per l'attuazione del Piano di investimenti nelle aree e previsto dal documento di prenotifica del regime di aiuto inviato dal Governo italiano in data 5 febbraio 2016 alla Commissione Europea;
- VISTE le Convenzioni operative sottoscritte in data 30/07/2015 e 24/12/2015 tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Ministero dello sviluppo economico per lo sviluppo della banda ultralarga nelle aree rurali bianche C e D della Sardegna;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 18/10 dell'11.04.2017 che ha approvato l'Accordo di programma avente ad oggetto lo sviluppo della Banda Ultra Larga;
- VISTO l'Accordo di programma sottoscritto dalla Regione Autonoma della Sardegna ed il Ministero il 9.05. 2017, il quale al fine di garantire una gestione unitaria degli interventi, individua all'art. 5 le seguenti fonti di finanziamento:
- a) Euro 66.761.026,00 valere sui fondi POR FESR programmazione 2014/2020;
 - b) Euro 16.218.739,30 a valere sui fondi FEASR programmazione 2014/2020;
 - c) Euro 306.485,00 individuati per la regione Sardegna a valere sui fondi FSC 2014/2020, di cui alla delibera CIPE n. 65/2015;
- VISTA la Delibera CIPE del 7 agosto 2017, n. 71;

- VISTI gli esiti della consultazione pubblica sul documento “Piano degli Investimenti mediante Intervento Diretto nelle Aree a Fallimento di Mercato delle regioni Calabria, Puglia e Sardegna”, avviata il 2 ottobre 2017 e conclusa il 20 novembre 2017:
- CONSIDERATO che all’art. 6 “Convenzioni operative” del predetto Accordo è prevista la sottoscrizione di una o più specifiche Convenzione operative, da sottoscriversi anche con il soggetto attuatore, tra la Regione e il Ministero dello Sviluppo economico;
- CONSIDERATO che all’art. 7 del predetto Accordo è stata prevista la costituzione di apposito Comitato di Monitoraggio e Verifica per l’attuazione dell’Accordo (di seguito Comitato) e stabiliti i relativi compiti e funzioni;
- RITENUTO di dover regolamentare le modalità operative utili per la rendicontazione e la corretta gestione dei finanziamenti relativi al POR FESR e al PSR FEASR, all’interno della gestione unitaria dell’intervento;
- VISTO il documento che il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso alla Commissione Europea in data 29 aprile 2016 in sede di notifica SA 41647(N/2016), approvato con decisione del 30 giugno 2016, relativamente al piano di investimenti nelle aree bianche;
- VISTO il Piano degli investimenti mediante intervento diretto nelle aree a fallimento di mercato descritto nell’Addendum alla Consultazione pubblica, ai sensi dei paragrafi 64 e 78 degli “Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione al rapido sviluppo di reti di banda larga”, pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico sul sito di Infratel il 3 maggio 2016,
- TENUTO CONTO che la liquidazione delle risorse FEASR è in capo all’Organismo Pagatore Nazionale AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura);

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
Valore delle Premesse

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

Oggetto

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra l'Amministrazione Regionale ed il Ministero dello Sviluppo Economico relativamente allo svolgimento delle attività che quest'ultimo, dovrà condurre per il conseguimento degli obiettivi illustrati nelle premesse, mediante l'attuazione del modello diretto previsto dalla decisione della Commissione Europea C(2016) 3931 del 30 giugno 2016 che approva il Regime di Aiuto SA 41647(N/2016). Il modello diretto prevede la realizzazione e la successiva concessione della rete (che rimane di proprietà pubblica) a soggetti selezionati mediante procedure di evidenza pubblica.
2. La realizzazione degli interventi infrastrutturali stabiliti nel suddetto Accordo è delegata dalla Regione al Ministero dello Sviluppo Economico che per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 affida alla società "in house" Infratel che opera in qualità di soggetto attuatore, per come stabilito dal punto 1.3, lett. i) della delibera CIPE 6 agosto 2015. Il Ministero dello sviluppo economico/Infratel, assicura inoltre la realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni normative e attuative emanate dalla Commissione Europea, dal Mipaaf, dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore AGEA;
3. I Piani Tecnici allegati alla presente convenzione (Allegato A e Allegato B) definiscono il programma degli interventi (dettagliato con l'elenco delle aree comunali oggetto dell'intervento) e le relative priorità, il quadro Finanziario, le modalità di realizzazione degli interventi. I Piani Tecnici tengono conto delle evidenze emerse dalla consultazione pubblica per gli operatori di Telecomunicazioni per la banda ultra larga sul territorio nazionale conclusa il 20 novembre 2017.
4. Eventuali revisioni dei Piani Tecnici dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione dal Comitato di Coordinamento e Monitoraggio di cui all'art. 7 dell'Accordo di programma.

Articolo 3

Compiti del Ministero e del soggetto attuatore

1. La Regione individua nel Ministero dello Sviluppo Economico, che accetta, il ruolo di soggetto beneficiario della realizzazione degli interventi realizzati con risorse del

POR FESR 2014/2020 e del PSR FEASR 2014-2020; il Ministero assicura, tramite il soggetto attuatore "in house" Infratel, in via non esaustiva i seguenti compiti:

- a) gestione e analisi dei dati risultanti dalla consultazione pubblica per l'individuazione e la classificazione delle aree del territorio regionale in base alle caratteristiche delle infrastrutture presenti e /o previste nei piani degli operatori;
- b) gestione e monitoraggio del programma degli interventi contenuto nel Piano operativo pluriennale di cui al successivo art. 4;
- c) espletamento del ruolo di Responsabile Unico del Procedimento;
- d) redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica;
- e) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- f) espletamento dei procedimenti autorizzativi necessari alla realizzazione delle infrastrutture e per l'acquisizione di pareri, visti e abilitazioni comunque denominati, ai sensi della normativa vigente, ai fini della realizzazione degli interventi sul territorio di cui al progetto definitivo;
- g) eventuali imposizioni di servitù finalizzate all'istallazione delle infrastrutture;
- h) espletamento del ruolo di Stazione Appaltante, elaborazione degli atti propedeutici alla gara, svolgimento delle procedure di affidamento dei lavori, stipula dei relativi contratti e espletamento degli adempimenti amministrativi e contabili connessi;
- i) direzione dei lavori e collaudo, nonché attività amministrative e contabili correlate;
- j) alta sorveglianza nella fase di esecuzione della concessione dei lavori;
- k) prestazione dell'assistenza tecnico-legale per eventuali controversie che dovessero insorgere nell'ambito di procedimenti menzionati nei punti che precedono, nel corso dei lavori e in epoca successiva sino al collaudo;
- l) espletamento del ruolo di Concedente, elaborazione degli atti propedeutici alla gara per la concessione, svolgimento delle procedure di affidamento della concessione, stipula dei relativi contratti e espletamento degli adempimenti amministrativi e contabili connessi;
- m) espletamento del ruolo di Concessionario per l'eventuale periodo transitorio nelle more dello svolgimento delle procedure di affidamento della concessione.

2. Il soggetto attuatore verificherà che il concessionario, al fine di ottimizzare l'impiego dei finanziamenti, evitando duplicazioni di infrastrutture, provvederà, in nome e per conto della Regione all'acquisizione di diritti d'uso in modalità IRU sulle tratte di infrastrutture esistenti, complementari a quelle da realizzare, da integrare con queste ultime. Tale acquisizione avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e nel rispetto della normativa vigente in materia. A tal fine,

potranno essere adottate procedure aperte per l'istituzione di accordi quadro relativi all'acquisto di diritti d'uso di infrastrutture di posa di cavi in fibra ottica da integrare nella rete di telecomunicazioni a banda ultra larga da realizzare.

Articolo 4
Compiti della Regione

1. La Regione Sardegna si impegna, nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico:
 - a) a trasferire sul c/c aperto presso il MEF – IGRUE, le risorse finanziarie previste all'art. 5 ed a comunicare di volta in volta al MEF-IGRUE ed al Mise di aver provveduto al versamento dell'importo sul conto corrente destinato all'intervento Banda ultra larga FESR della regione e preventivamente comunicato;
 - b) a garantire che il Ministero riceva tutte le informazioni necessarie alla corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese per la realizzazione degli interventi.

Articolo 5
Dotazione finanziaria e modalità di erogazione

1. Sulla base del piano tecnico prodotto da Infratel Italia (suddiviso in Parte A - interventi programmati con la DGR 18/10 del 10/4/2017 e Parte B variante interventi programmati con le DGR n. 33/6 del 30.6.2015 e n. 64/4 del 16.12.2015), il fabbisogno finanziario per il completamento degli interventi programmati è pari a:
 - a) Euro 11.516.117 a valere sui fondi POR FESR programmazione 2014/2020;
 - b) Euro 16.218.739,00 a valere sui fondi PSR FEASR 2014-2020, programmate con la deliberazione GR n. 18/10 del 10/4/2017;
 - c) Euro 11.187.008,56 a valere sui fondi FEASR 2007-2013 e 2014-2020 (residuo APQ 2015), programmate con le Delib.G.R. n. 33/6 del 30.6.2015 e n. 64/4 del 16.12.2015;
 - d) Euro 2.461.141,88 per IVA da reperirsi dai fondi regionali stanziati nel cap. SC06.1320 del bilancio per gli anni 2017, 2018 e 2019 a copertura dell'IVA sulle opere realizzate mediante l'importo residuale dell'APQ 2015 di cui alla lettera c).

e) Euro 306.485,00 individuati per la regione Sardegna a valere sui fondi FSC 2014/2020, di cui alla delibera CIPE n. 65/2015;

2. Con riferimento alle risorse di cui ai punti a) il finanziamento verrà erogato come di seguito dettagliato:

- a) Anticipo del 40% dell'importo (IVA compresa) dopo la sottoscrizione della convenzione, previa presentazione ed approvazione del Piano tecnico degli investimenti di cui all'art.2;
 - i. Erogazioni a titolo di ulteriore anticipo fino al 95% dell'importo complessivo in seguito a rendicontazione di una spesa pari ad almeno l'80% delle somme erogate, corredata dalla documentazione probatoria della spesa sostenuta entro 60 giorni dalla trasmissione della documentazione da parte del MISE;
- b) Saldo finale pari al 5% a conclusione delle attività ed invio della la documentazione finale di spesa e collaudo.

3. Con riferimento alle risorse di cui al punto b), il Ministero dello Sviluppo Economico presenta all'AdG la domanda di sostegno per la concessione dell'aiuto. La domanda di sostegno, corredata del Piano tecnico è presentata dal Ministero dello sviluppo economico verso l'Autorità di Gestione per il tramite del sistema informativo SIAN.

A seguito della presentazione della domanda di sostegno, la Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione effettua l'istruttoria tecnico-amministrativa. Dopo l'adozione dell'atto di concessione, è prevista previa presentazione e approvazione delle domande di pagamento presentate dal Ministero, l'erogazione dei seguenti pagamenti:

- a. anticipo, nella misura massima del 50% dell'aiuto concesso dopo l'espletamento della gara (IVA compresa), come disciplinato dagli articoli 45 (4) e 63 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- b. erogazioni di pagamenti per stati di avanzamento fino al 90% dell'importo concesso, previa approvazione da parte della Regione della rendicontazione completa delle spese sostenute;
- c. il saldo finale, pari al 10% a conclusione delle attività, a seguito di collaudo positivo entro la data finale indicata nell'atto di concessione, previa approvazione della documentazione finale di spesa e collaudo.

I documenti di spesa quietanzati devono essere intestati ad Infratel, e annullati in originale con apposita dicitura relativa alla Misura 7.3 del PSR 2014-2020.

Nella rendicontazione finale dovranno essere presentati dal MISE i giustificativi di spesa quietanzati per il 100% dell'importo concesso.

Tutti i pagamenti saranno effettuati dall'Organismo Pagatore Nazionale AGEA.

4. Con riferimento alle risorse di cui al punto c) e d), l'erogazione è regolamentata dal precedente APQ 2015 e dalle relative convenzioni.
5. Con riferimento alle risorse di cui al punto e), il MISE si impegna a comunicare le opportune modalità di erogazione e rendicontazione.

Articolo 6

Rendicontazione delle spese

1. Le modalità di rendicontazione delle spese, la tipologia dei costi ammissibili e gli eventuali obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla normativa Comunitaria e nazionale sono indicati nelle Linee guida di rendicontazione da approvare da parte del Comitato di cui all'art. 7 dell'Accordo di programma entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, tenendo conto anche, per gli interventi finanziati a valere sul PSR 2014-2020, delle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" e di quanto stabilito dal PSR Sardegna 2014-2020- Tipologia di intervento 7.3;
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'art.3, la Regione riconosce al beneficiario (e conseguentemente al soggetto attuatore) il rimborso dei costi diretti documentati e di quota parte dei costi indiretti, determinati sulla base di quanto previsto dall'art.68 del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per un valore complessivo stimato comunque non superiore al 2%, decurtato delle incentivazioni per le strutture regionali di cui all'art. 113 del dlgs. 50/2016 (per i soli interventi finanziati a valere sul FESR e FSC), della dotazione finanziaria di cui al precedente art. 5 comma 1, a titolo di rimborso omnicomprensivo da determinare successivamente con le Linee Guida sulla rendicontazione sottoscritte dalle parti che stabiliranno anche le modalità di rendicontazione.

Relativamente alla rendicontazione dei compensi per lo svolgimento dei compiti di cui all'art.3 a valere sul PSR FEASR l'importo nella misura massima del 2% dovrà essere giustificato con specifica metodologia.

Art. 7

Obblighi

1. Il Ministero, in qualità di **beneficiario**, si impegna a:
 - a) assolvimento dei compiti e delle funzioni affidate ai sensi dell'Articolo 3 della presente Convenzione nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili per l'intero periodo di attuazione;

- b) raccolta delle varie tipologie dei dati relativi all'attuazione e necessari alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alle verifiche, agli audit, nonché alla valutazione e alimentazione periodica del sistema informatizzato predisposto dalla Regione;
- c) raccolta e trasmissione alla Regione delle informazioni utili alle valutazioni degli Interventi;
- d) raccolta e trasmissione alla Regione, attraverso l'alimentazione costante del sistema informatizzato, delle informazioni necessarie in merito alle procedure e verifiche eseguite in relazione alle spese, anche ai fini della successiva trasmissione all'Autorità di Certificazione;
- e) di informazione e pubblicità previsti normativa comunitaria di riferimento in concorso con la Regione;
- f) conservazione dei documenti relativi alle spese e agli audit nel rispetto delle procedure stabilite dalla Regione;
- g) in caso di ispezione, assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati, indicando l'ubicazione degli stessi nonché l'identità del soggetto addetto a tale conservazione;
- h) predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione;
- i) tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto cofinanziato.

3. La Regione si impegna a:

- a) assolvere ai compiti e alle funzioni affidate ai sensi dell'Articolo 4 della presente Convenzione nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili per l'intero periodo di attuazione.

4. Il Ministero, tramite il **soggetto attuatore (Infratel)**, si impegna a:

- a) Condividere preventivamente con l'Amministrazione regionale tutte le procedure di gara al fine del migliore coordinamento amministrativo/contabile, delle attività di Alta Sorveglianza e per la definizione dei canoni di concessione delle infrastrutture regionali
- b) assolvere i compiti e le funzioni affidate dalla presente Convenzione nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili per l'intero periodo di attuazione;
- c) assolvere i compiti indicati nella presente convenzione, ed in particolare nel precedente comma 1, e nei documenti previsti dalla regolamentazione comunitaria in materia di aiuti di stato e di fondi strutturali, fra cui la raccolta dei dati relativi all'attuazione degli interventi e necessari alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alle

verifiche, agli audit, nonché alla valutazione e alimentazione periodica del sistema informatizzato predisposto dalla Regione.

Articolo 8
Modifiche e durata

1. La presente Convenzione produce i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata fino al 31 dicembre 2041; in ogni caso resterà in vigore fino all'adozione di tutti i provvedimenti di natura amministrativa e finanziaria che si rendono necessari per la completa attuazione degli interventi previsti dal Piano tecnico.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione sono apportate con atto scritto a firma, tra le Parti.

Articolo 9
Risorse non utilizzate

1. Il Ministero si impegna a effettuare la restituzione delle eventuali somme Regionali non utilizzate. La restituzione avverrà secondo le indicazioni fornite dalla Regione. Nell'ambito della gestione del progetto, le eventuali economie e ottimizzazioni potranno essere utilizzate per la realizzazione di ulteriori interventi di infrastrutture che verranno proposti dal Comitato di coordinamento e monitoraggio di cui all'art. 7 dell'Accordo di programma ed eventualmente approvate con apposita deliberazione di Giunta Regionale.

Articolo 9 bis
Canoni di concessione delle infrastrutture

1. Con cadenza annuale il Ministero dello Sviluppo Economico invierà alla Regione un rendiconto analitico dei ricavi e dei costi del Concessionario relativi alle attività effettuate nell'ambito dei servizi oggetto della presente Convenzione, la previsione delle entrate e delle spese per il successivo anno di esercizio, la situazione relativa ai rapporti contabili ed amministrativi con gli operatori cui è stato ceduto IRU sull'infrastruttura e con gli appaltatori che hanno operato sulla stessa.
2. Il rendiconto analitico di cui al comma precedente monitorerà i ricavi legati ai canoni pagati dagli Operatori per l'utilizzo delle infrastrutture per come

disposto dai punti (58) e (59) della Decisione C(2016) 3931 del 30/06/2016 con cui la Commissione Europea ha approvato l'aiuto di stato n° SA.41647 (2016/N).

Articolo 9 ter

Claw Back

Ai sensi di quanto previsto dai punti (58) e (59) del Regime di Aiuto n. SA.41647 (2016/N) approvato il 30.06.2016 - Strategia Banda Ultralarga, la gara o le gare di concessione dovranno prevedere opportune clausole per il recupero degli eventuali extra-profitti secondo il meccanismo previsto in particolare dal succitato punto (59) del Regime di Aiuto.

Le attività di monitoraggio e di eventuale recupero sono in capo al Ministero o al Soggetto attuatore. I costi per tali attività sono ricompresi nelle somme di cui all'art. 6 comma 2 della presente convenzione.

Tutti gli eventuali extra-profitti, comprensivi degli interessi di legge, dovranno essere ri-trasferiti alla Regione a seguito di recupero dal soggetto Concessionario.

Articolo 10

Esonero da responsabilità

1. Ciascuna delle parti si obbliga a tenere indenne l'altra da tutte le conseguenze negative comunque derivanti da eventi ascrivibili alla propria responsabilità, per tutta la durata della presente convenzione.

Articolo 11

Referenti

1. Il referente dei procedimenti concernenti la conclusione e l'esecuzione della presente convenzione, in rappresentanza della Regione, è il Direttore della Direzione Generale degli Affari Generali e Società dell'Informazione o altro soggetto da lui delegato, che provvede all'esecuzione delle attività a carico della Regione definite negli articoli precedenti.
2. Il referente dell'esecuzione della presente convenzione in rappresentanza del Ministero è il Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di radiodiffusione e postale o altro soggetto da lui delegato, che provvede all'esecuzione delle attività a carico della Regione definite negli articoli precedenti.

Articolo 12

Generalità

1. Nessuna variazione alla presente Convenzione sarà da considerarsi valida in assenza di formulazione per iscritto e firma di entrambe le Parti per accettazione, con evidenza dell'aggiornamento apportato in correlazione al documento originario.

Roma,

*Per il Ministero
dello Sviluppo Economico*

*Per la Regione Autonoma
della Sardegna*